



ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 5 /2022 DEL 31.03.2022

PORTO DI ORTONA
GARA DI CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO DENOMINATA
"TROFEO INVERNALE CITTA' DI ORTONA"
03 APRILE 2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:00

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività



- commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. recante n. ARR 14743-23_11_2021, così come integrata con prot. n. ARR 14866-07_12_2021, presentata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ortona (C.F. 82002400693) per lo svolgimento della gara di canottaggio a sedile fisso, specialità Gozzo Nazionale, denominata "Trofeo Invernale Città di Ortona" prevista per il giorno 12 dicembre 2021 nel periodo dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
- VISTA** la documentazione integrativa acquisita al prot. portante n. ARR 15525-07_12_2021 e ARR-15618-09_12_2021, recante l'elaborato planimetrico riportante le superfici demaniali richieste sia a terra sia a mare, in particolare per l'installazione di n. 1 gazebo di ml. 3,00x3,00 sul Molo sud e di uno specchio acqueo di ml. 250,00x150,00 per il posizionamento del campo gara, nonché la quietanza di pagamento dell'ultimo premio della polizza RCT-RCO n. 1/2731/65/131254608 emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e del canone accertato;
- VISTO** l'art. 18 bis del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;
- VISTI** gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. ARR-14936-26_11_2021;
- VISTO** il nulla osta espresso dagli Uffici di questa Autorità di Sistema Portuale con nota prot. PAR-8986-10_12_2021;



- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40/2021 del 09/12/2021;
- VISTA** la nota trasmessa dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ortona, acquisita al prot. ARR-15717-_13_12_2021, con la quale veniva comunicato l'annullamento, a causa delle avverse condizioni meteo, della gara di canottaggio autorizzata con la predetta Ordinanza Commissariale n. 40/2021, prevista per il 12/12/2021, e veniva richiesto il differimento della stessa;
- VISTA** la nota PAR-9144-16_12_2021 con la quale questa Autorità accoglieva il differimento della gara di che trattasi richiedendo, altresì, la indicazione della eventuale nuova data prevista per l'evento in analisi;
- VISTA** la nota della Lega Navale Italiana Sezione di Ortona, acquisita al prot. ARR-16036-20_12_2021, con cui il Sodalizio comunicava la data del 30/01/2022 per lo svolgimento dell'evento in oggetto, confermando, altresì, la validità di tutte le altre indicazioni logistiche e il cronoprogramma della manifestazione;
- VISTA** la richiesta di valutazioni trasmessa alla Capitaneria di Porto di Ortona in ragione del differimento della gara in oggetto al 30/01/2022, recante prot. PAR-9348-30_12_2021, volta a vagliare la compatibilità dell'evento da svolgersi nella nuova data indicata con la generale programmazione delle attività portuali;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. ARR-242-11_01_2022;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4/2022 del 14/01/2022;
- VISTA** la nota trasmessa dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ortona, acquisita al prot. ARR-798-25_01_2022, con la quale veniva comunicato l'annullamento, a causa dell'entrata in vigore della zona arancione per la Regione Abruzzo e al contestuale ritiro di varie squadre legato alla positività covid-19 di differenti atleti, della gara di canottaggio autorizzata con la predetta Ordinanza Commissariale n. 4/2022, prevista per il 30/01/2022, e veniva richiesto il differimento della stessa;
- VISTA** la nota PAR-465-26_01_2022 con la quale questa Autorità accoglieva il differimento della gara di che trattasi richiedendo, altresì, la indicazione della eventuale nuova data prevista per l'evento in analisi;
- VISTA** la nota della Lega Navale Italiana Sezione di Ortona, acquisita al prot. ARR-3095-15_03_2022, con cui il Sodalizio comunicava la data del 03/04/2022 per lo svolgimento dell'evento in oggetto, confermando, altresì, la validità di tutte le altre indicazioni logistiche e il cronoprogramma della manifestazione;



- VISTA** la richiesta di valutazioni trasmessa alla Capitaneria di Porto di Ortona in ragione del differimento della gara in oggetto al 03/04/2022, recante prot. PAR-1710-16_03_2022, volta a vagliare la compatibilità dell'evento da svolgersi nella nuova data indicata con la generale programmazione delle attività portuali;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. ARR-3360-21_03_2022;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento sportivo denominato "Trofeo Invernale Città di Ortona";
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del 03/04/2022, avrà luogo nei pressi del Molo Sud nell'ambito portuale di Ortona, la gara di canottaggio a sedile fisso, specialità Gozzo Nazionale, denominata "Trofeo Invernale Città di Ortona", come evidenziato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, con apposizione, limitatamente alle aree a terra di competenza di questo Ente, di un gazebo delle dimensioni di m. 3,00 x m. 3,00, nonché a mare di uno specchio acqueo di ml. 250,00x150,00 per il posizionamento del campo gara;

che il soggetto organizzatore è la Lega Navale Italiana Sezione di Ortona - C.F. 82002400693, corrente in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII, 49/a;

Soggetto Responsabile e reperibile per tutta la durata della Manifestazione è il Presidente del Comitato Organizzatore, avv. Roberto Diano, contattabile all'utenza 348-8125698 dallo stesso all'uopo fornita.

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2



La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

- le imbarcazioni interessate alla manifestazione dovranno essere messe in acqua esclusivamente avvalendosi dello scalo di alaggio presente all'interno della concessione rilasciata alla Lega Navale Sezione di Ortona, sotto la esclusiva responsabilità del Sodalizio;
- tenere in considerazione il piano accosti previsto per la giornata di manifestazione (assumendo ogni opportuna informazione presso la Sala Operativa del Comando della Spett.le Capitaneria di Porto di Ortona);
- provvedere ad idoneo transennamento dell'area a terra, al fine di evitare possibili situazioni di rischio, derivanti dalla concomitanza con le altre previsioni di utilizzo del Molo sud Saraceni;
- prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e visibili;
- dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale se dovuti;
- il predetto personale dovrà essere facilmente identificabile, dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà operare un monitoraggio continuo delle fasi di accesso, transito, sosta e deflusso di mezzi e persone verso le aree di rispettiva pertinenza;
- è fatto obbligo al soggetto richiedente di provvedere all'apposizione della segnaletica di divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo di almeno 48 ore rispetto all'inizio della manifestazione;
- è fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, libere e sgombrare, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- le attività a cui verte l'occupazione in parola dovranno avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, tenendo in considerazione anche ogni eventuale rischio di interferenza con le proprie od altrui attività operative limitrofe, nonché delle attuali misure di contenimento della diffusione del virus da Covid 19;
- la Manifestazione dovrà svolgersi in condizioni meteo e di visibilità favorevoli;
- è fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti.



Art. 3

L'organizzatore della manifestazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore del Sodalizio, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 31.3.2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V°

Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà





